

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09 Febbraio 2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22 Maggio 2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 Febbraio 2009

SOMMARIO

TITOLO I – DISCIPLINA DELLA TASSA

- Articolo 1 Istituzione della tassa
- Articolo 2 Contenuto del regolamento
- Articolo 3 Zone nelle quali è svolto il servizio
- Articolo 4 Locali tassabili
- Articolo 5 Determinazione della tassa
- Articolo 6 Annualità del tributo
- Articolo 7 Agevolazioni
- Articolo 8 Riduzioni
- Articolo 9 Esenzioni
- Articolo 10 Classificazione dei locali ed aree tassabili

TITOLO II – PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE ED ATTIVITÀ SUCCESSIVE

- Articolo 11 Denunce degli utenti
- Articolo 12 Contenuto delle denunce
- Articolo 13 Accertamenti d'ufficio
- Articolo 14 Accertamento, riscossione e riscossione coattiva

TITOLO III – NORME FINALI

- Articolo 15 Norme abrogate
- Articolo 16 Pubblicità del regolamento e degli atti
- Articolo 17 Entrata in vigore del regolamento
- Articolo 18 Casi non previsti dal presente regolamento
- Articolo 19 Rinvio dinamico

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA TASSA

Articolo 1 Istituzione della tassa

- (1) Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli speciali assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al seguente Regolamento.

Articolo 2 Contenuto del regolamento

- (1) Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 3 Zone nelle quali è svolto il servizio

- (1) Il servizio raccolta rifiuti copre l'intero territorio comunale.
- (2) Il servizio di spazzamento rifiuti di qualunque natura o provenienza viene attuato sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, di seguito indicate:
 - a) concentrico di San Germano Chisone: Via Vittorio Veneto, Via Guido Vinçon, Via Scuole, Vicolo Costabel, Via XXV Aprile fino all'altezza delle Scuole Elementari, P.zza XX Settembre e P.zza Martiri della Libertà.

Articolo 4 Locali tassabili

- (1) La tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali a qualsiasi uso adibiti.
- (2) Sono soggetti alla tassazione tutti i vani interni delle abitazioni, qualunque sia la loro destinazione d'uso, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, scale, verande chiuse, ecc...), e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, depositi, cantine, lavanderie, centrali termiche, autorimesse, tettoie aperte o chiuse, ecc...), con esclusione delle pertinenze che servono al migliore loro uso, cortili, balconi e scale esterne.
- (3) La superficie delle dipendenze ai fini della tassazione è calcolata per un terzo.

Articolo 5 Determinazione della tassa

- (1) La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui i medesimi vengono destinati, secondo la classificazione in categorie di cui al successivo art. 7.
- (2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.
- (3) Non viene valutata nella superficie tassabile quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui

smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. L'esclusione si applica a condizione che la destinazione del bene allo svolgimento dell'attività che, di regola, dia luogo alla produzione di rifiuti diversi da quelli urbani corrisponda a quella cui il bene può essere destinato in virtù delle proprie specifiche caratteristiche strutturali e, quindi, sussistano ambedue le circostanze previste dal precedente comma (destinazione e caratteristiche strutturali).

Articolo 6 **Annualità del tributo**

- (1) La tassa ha carattere annuale e decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
- (2) La tassa è dovuta per intero, anche nel caso di temporanea chiusura dei locali o di sospensione del servizio per causa di forza maggiore.
- (3) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali in aree indicati nel precedente articolo, purché debitamente e tempestivamente denunciate, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Non costituisce denuncia di cessazione, la richiesta di trasferimento anagrafico del contribuente.

Articolo 7 **Agevolazioni**

- (1) La tariffa ordinaria è ridotta per le seguenti particolari condizioni d'uso delle corrispondenti percentuali:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 20%, purché non inferiore a mq 60;
 - b) utenze domestiche site nelle borgate Barriere, Bauciarina, Benna, Bernardi, Blynat, Briere, Brich, Burno, Campasso, Casol. Alberetti, Casol. Ambertini, Casol. Marial, Casol. Pellata, Castellazzo, Ciauvina, Chiabrandi, Chiotasso, Colombatti, Combina, Corbiera, Dondeinera, Dormigliosi, Fornaisa, Gallian, Garde, Garossini, Giulia, Grisse, Marchisa, Martinat, Menusani, Pragiordano, Pralarossa, Provenzal, Rosbello, Sangle, Sagna, Saretto, Siborna, Tagliaretto, Timonsella, Valetti: riduzione del 15%;
 - c) **utenti residenti nel Comune di San Germano Chisone che smaltiscono i rifiuti organici in apposito composte o fossa nel terreno: 5%.**
- (2) L'agevolazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo non si applica agli utenti impossibilitati a conferire i propri rifiuti nell'ecopunto di riferimento, individuati dalla Giunta Comunale, a favore dei quali viene organizzato dal Comune un servizio di raccolta dei rifiuti presso la propria abitazione.
- (3) **L'agevolazione di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo si applica su richiesta degli utenti interessati, solo sull'abitazione di residenza e non sulle dipendenze. La riduzione decorre dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta. Il Comune provvederà ad effettuare appositi controlli a campione sulle dichiarazioni presentate. In caso di dichiarazioni non veritiere si provvederà a recuperare la riduzione effettuata non spettante maggiorata della sanzione del 30%.**

Articolo 8 **Riduzioni**

- (1) Per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nel caso di uso stagionale risultante dall'autorizzazione rilasciata dal competente organo per l'esercizio della attività svolta (sale da giochi, gelaterie, ecc...) la tassa annuale si applica in misura ridotta del 50%.

Articolo 9

Esenzioni

- (1) Sono esenti dal pagamento della tassa:
- a) gli uffici comunali e gli immobili di proprietà dell'Ente Locale utilizzati in proprio;
 - b) gli immobili di proprietà comunali concessi in uso gratuito ad associazioni o enti operanti sul territorio comunale;
 - c) gli edifici adibiti al culto pubblico e comunque di proprietà di enti e/o comunità religiose che non siano adibiti ad attività economico-produttive e/o residenziali;
 - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
 - e) le stalle.

Articolo 10 Classificazione dei locali ed aree tassabili

- (1) Agli effetti dell'applicazione della tassa, in relazione a quanto stabilito dal precedente articolo 5, i locali sono suddivisi nelle seguenti categorie, riferite a principi di omogenea produttività di rifiuti, alle quali corrispondono tariffe di differente misura che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, verranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale:

- 1.R Abitazioni**
- 2.R Dipendenze abitazione**
- 3.R Abitazioni unico occupante**
- 4.R Abitazioni uso stagionale**
- 5.R Ospedali e istituti (che svolgono attività a pagamento)**
- 6.R Ospedali e istituti (che non svolgono attività a pagamento)**
- 7.R. Uffici**
- 8.R Attività artigianali e industriali non alimentari - locali produttivi e dipendenze**
- 9.R Attività artigianali e industriali alimentari - locali produttivi e dipendenze**
- 10.R Mensa scolastica**
- 11.R Vendita al dettaglio prodotti non alimentari**
- 12.R Vendita al dettaglio prodotti alimentari**
- 13.R Bar e ristoranti**
- 14.R Parrucchieri e lavanderie**

TITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE ED ATTIVITÀ SUCCESSIVE

Articolo 11 Denunce degli utenti

- (1) Le denunce di attivazione dell'utenza debbono essere presentate dai contribuenti, all'ufficio comunale imposte e tasse, che ne rilascerà ricevuta, entro 30 giorni dalla data dell'inizio dell'uso o godimento dei locali.
- (2) Le domande di variazione, alle utenze preesistenti, devono essere presentate allo stesso ufficio entro il giorno successivo al momento in cui la variazione si verifica. Le denunce di cessazione dell'utenza possono essere presentate in qualunque epoca, essendo gli sgravi relativi, regolati in conformità del 3° comma del precedente art. 6.
- (3) Tutte le denunce debbono essere compilate sugli appositi moduli, in distribuzione presso l'ufficio tributi comunale.

Articolo 12

Contenuto delle denunce

- (1) Ogni denuncia da presentarsi su apposito modello predisposto dall'ente impositore deve contenere:
 - a) cognome, nome dell'utente e relativo indirizzo (per le abitazioni, la denuncia va fatta sempre dall'intestatario scheda anagrafica o convivente);
 - b) ubicazione dei locali (via, piazza, numero civico, interno, piano);
 - c) cognome, nome del proprietario del fabbricato e relativo indirizzo;
 - d) destinazione dei locali;
 - e) numero dei vani e loro superficie;
 - f) data di attivazione o di variazione o di cessazione della utenza (per quest'ultima indicare anche la causa).
- (2) Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati è tenuto a fare denunce quante sono i locali che ha in uso.

Articolo 13

Accertamenti d'ufficio

- (1) È in facoltà dell'Amministrazione di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nelle zone soggette alla disciplina del servizio a recarsi presso l'ufficio tributi comunale per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini dell'imposizione della tassa.
- (2) È in facoltà dell'Amministrazione di disporre sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili.

Articolo 14

Accertamento, riscossione e riscossione coattiva

- (1) Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993, gestisce direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani. In tal caso l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. 507/1993 ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del decreto de quo in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto.
- (2) L'elenco è approvato con apposito provvedimento dal funzionario responsabile del tributo.

- (3) Gli importi sono riscossi, a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in almeno due rate secondo le seguenti modalità:
- a) mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - b) con versamento diretto presso la tesoreria predetta, tramite il sistema bancario.
- (4) Il mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. 14.04.1910, n. 639, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e liquidazione è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
- (5) La riscossione coattiva del tributo può essere espletata con la procedura indicata nel R.D. 639/1910, o, in alternativa, affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29.12.1973, n. 602, come modificato con D.P.R. 28.01.1988, n. 43.
- (6) Il visto di esecutorietà sui ruoli coattivi è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile del tributo.

TITOLO III

NORME FINALI

Articolo 15

Norme abrogate

- (1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 16

Pubblicità del regolamento e degli atti

- (1) Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualunque momento.

Articolo 17

Entrata in vigore del regolamento

- (1) Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2004, in applicazione dell'art. 53, co. 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 26, co. 8, della Legge 28.12.2001, n. 448. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 18

Casi non previsti dal presente regolamento

- (1) Per quanto non previsto nel presente regolamento fanno testo:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto Comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Articolo 19
Rinvio dinamico

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.